

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica¹

TITOLO I

**NUOVI REQUISITI DI ETÀ PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI ASSEGNI VITALIZI MATURATI FINO ALLA XIV
LEGISLATURA – RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI
E DI REVERSIBILITÀ – LIMITE DI CUMULO DI ASSEGNI VITALIZI**

Art. 1² (Allineamento dei requisiti di età per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio con il sistema contributivo INPS)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'età anagrafica per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio o comunque denominato è pari a quella fissata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", per i contributivi puri che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata.

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di cinque anni di diminuzione e fino all'età minima di sessanta anni.

Art. 2³

Art. 3⁴

Art. 4⁵

¹ In B.U. 16 luglio 2014, n. 28 – Numero straordinario 1.

² Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

³ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

TITOLO II
SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO DEL TRATTAMENTO
ECONOMICO A CARATTERE PREVIDENZIALE PER I
CONSIGLIERI ELETTI A DECORRERE DALLA XV
LEGISLATURA – RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI COMPONENTI DELLA
GIUNTA REGIONALE

Art. 5 (Suppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare)

1. L'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale previsto dalla legge regionale n. 6 del 2012 per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature è abrogato. Con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale per i/le Consiglieri/Consigliere eletti/e nella XVII e nelle successive Legislature ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni, il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare ai sensi del presente articolo è soppresso.⁶

2. La contribuzione previdenziale obbligatoria alla quale sono assoggettati i Consiglieri, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2012, pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria, con effetto dall'inizio della corrente Legislatura viene versata a sostegno della rispettiva previdenza complementare, qualora indicata dal Consigliere, unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura massima del 24,20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.

3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, in funzione della corrispondente contribuzione figurativa già a carico dell'ente previdenziale di appartenenza del singolo Consigliere che sia lavoratore dipendente privato o pubblico.

4. Il Consigliere che non sia lavoratore dipendente privato o pubblico deve, ai fini della attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio, garantire che l'incarico di Consigliere sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

5. Qualora il Consigliere non rientrasse nella fattispecie di cui al comma 4, la contribuzione a carico del Consiglio si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, della quota di contribuzione previdenziale versata autonomamente alla rispettiva Cassa o Ente di appartenenza.

6. Per i Consiglieri titolari di pensione diretta l'attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio viene meno.

7. Non è prevista la restituzione a favore dei Consiglieri della contribuzione previdenziale obbligatoria di cui ai commi 2 e 3, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.⁷

Art. 6 (Indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti della Giunta regionale)

1. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2012 sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Vicepresidenti, dal 22,50 al 18 per cento; Segretari questori dall'11,25 al 9 per cento.

2. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei membri della Giunta regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (*Determinazione delle indennità spettanti ai membri della*

⁶ Comma modificato dall'art. 1, comma 2 della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

⁷ Comma modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12 (legge finanziaria).

Giunta regionale) e successive modificazioni sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Assessori effettivi dal 27 al 20 per cento; Assessori supplenti dal 18 al 10 per cento.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 7 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 8 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. I minori oneri stimati nell'importo di euro 1.940.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e nell'importo di euro 2.200.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall'applicazione delle norme previste negli articoli 2 e 6, costituiscono economie di spesa delle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nell'articolo 5, stimati nell'importo di euro 1.400.000,00 annui si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sulle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 per gli anni dal 2014 al 2016, come previste al comma 1.

Art. 10 (Clausola d'urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.